



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 44/CSAT del 18 Aprile 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 15 Aprile 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società MANOCALZATI in riferimento al C.U. n.5/GST D.P. - AV del 28.03.2024.

Gara – S. Leucio e S. Pantaleone / Manocalzati del 10.03.2024 – Campionato 3° categoria - NA-, girone D. Perdita della gara.

La società Asd Ac Manocalzati proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.46 del 28/03/24 e 5/Gst del 28/04/2024 con il quale Gst aveva rigettato il reclamo della società Asd Ac Manocalzati ad oggetto la omologazione della gara infliggendo alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando di un punto in classifica, ed infliggendo alla stessa l'ammenda di euro 100,00 quale prima rinuncia. Deduceva la reclamante che nella fattispecie il DDG era incorso in un errore tecnico violando la regola n. 9 AIA nonché la regola numero 5 AIA. In particolare il DDG non avrebbe comunicato al capitano e/o ai dirigenti della società circa la sospensione definitiva della gara nel momento in cui per la seconda volta rientrava sul terreno di gioco per verificare se, nelle more, sussistevano le condizioni per la prosecuzione. Peraltro, gli incidenti si verificavano allorquando il DDG, dopo avere assegnato un calcio d'angolo a favore della società reclamante, tornava sulla sua decisione e, in conseguenza di un atto violento, decretava un calcio di rigore a favore della reclamante. A questo punto si verificavano delle proteste da parte dei tesserati di entrambe le società e il DDG decideva una prima sospensione della gara comunicando tale decisione ai capitani delle squadre. Dalla lettura del referto e del supplemento del DDG si rileva che quest'ultimo, in modo molto chiaro, evidenziava di avere commesso un errore nel decretare il calcio di rigore e, pertanto, implicitamente ammetteva che le proteste, che vedevano coinvolti quasi tutti i tesserati, erano causati da tale errore. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto ed il supplemento nonché il reclamo, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento per mero errore tecnico del DDG. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto dispone la ripetizione della gara; annulla il punto di penalizzazione in classifica inflitta alla società reclamante; annulla la sanzione dell'ammenda di euro 100.00 quale prima rinuncia inflitta alla società reclamante, di confermare gli altri provvedimenti disciplinari adottati. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 15.04.2024

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; M. Iannone; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società ATLETICO PORTICI 2009 in riferimento al C.U. n. 104 D.P. - NA del 6.04.2024.

Gara – Real Casarea / Atletico Portici 2009 del 6.04.2024 – Campionato 3° categoria – NA- , girone B. Perdita della gara.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Il reclamo richiama una pronuncia della Alta Corte di Giustizia Sportiva risalente al 2011, regolante un caso degli anni precedenti in riferimento al CGS antecedente a quello in vigore al caso di specie. La pronuncia si basa sulla sussistenza di “rischi sportivo” senza che tale ipotesi sia specificatamente codificata. Di contro le motivazioni addotte dal Gst appaiono logiche e ben motivate. Il cui processo logico deduttivo risulta a Questa Corte corretto e meritevole di conferma. L’art. 137 CGS statuisce che le sanzioni inflitte ai tesserati devono essere scontate “nelle gare ufficiali della LND”, e la gara effettuata successivamente al provvedimento sanzionatorio è da considerarsi tale. A nulla vale, per questa fattispecie, secondo Questa Corte il richiamo dell’art.21 CGS secondo cui le sanzioni si considerano scontate solo se riferite a gare concluse e valevole agli effetti della classifica, se così fosse, i tesserati della squadra “fuori classifica / o alla quale è precluso ogni diritto sportivo...”, avrebbero l’immunità, consentendo loro condotte illecite con la certezza di non scontare alcuna sanzione nelle gare successive. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.140 dell’11/04/2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 15.04.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 18 Aprile 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**